



*Regione Siciliana*

*Garante per la tutela dei diritti fondamentali  
dei detenuti e per il loro reinserimento sociale.*

Via Magliocco, 46- 90141 PALERMO

Tel. 091-7075422 - Fax 091-7075487

[www.garantedirittidetenusicilia.it](http://www.garantedirittidetenusicilia.it)

e-mail: info@garantedirittidetenusicilia.it



Prot. n. 1741 del 9 settembre 2008

Dott. Mauro Palma  
Presidente Comitato europeo per la  
prevenzione della tortura

Al Direttore di Ristretti Orizzonti  
Giornale on line

Egr. Presidente,

leggo su “Ristretti Orizzonti” una Sua dichiarazione del 18 agosto 2008 riguardante il presunto gravissimo caso di abusi e violenze ai danni di un giovane ristretto nel carcere di Catania, perpetrati da altri detenuti come punizione per la sua presunta omosessualità.

La mia meraviglia è totale.

Le chiedo: come si sarebbe comportato Lei rispetto ad una notizia così grave (presunta tale) con un quadro normativo (sui poteri dei Garanti) assai debole?

Le informazioni in Suo possesso sono, mi consenta, scarse ed incomplete (è sufficiente leggere una sintesi su un giornale per esprimere un giudizio?).

Sulla vicenda, infatti, al di là delle strumentali manipolazioni di chi vuole apparire in prima pagina, ho avviato ben altre iniziative che non ho ritenuto di dover rendere di dominio pubblico a causa della delicatezza con cui all’inizio si era manifestato il presunto caso.

Le fornisco soltanto un elemento: l’episodio in questione avrebbe dovuto determinare non un’indagine presso il carcere di Catania (che comunque ho attivato), bensì presso l’ordine degli Avvocati etnei. In ogni caso alla fine è emerso che il presunto episodio era una vera e propria bufala, come si desume dalle inoppugnabili prove documentali in mio possesso che mi hanno portato ad affermare pubblicamente che il caso è chiuso.

Poiché non mi voglio sottrarre ai doveri di Senatore della Repubblica, è proprio perché conscio dei limiti che si frappongono al corretto esercizio delle attività dei Garanti dei diritti fondamentali dei detenuti (non ultimo il libero accesso in carcere) mi sono fatto promotore, appena

insediatomi al Senato, di alcune proposte di legge che Le allego per Sua informazione (ddl per l'introduzione del reato di tortura nel Codice Penale italiano; ddl istitutivo del Garante nazionale per i diritti dei detenuti; ddl sul lavoro in carcere). Con un quadro normativo certo non solo verranno rafforzati gli organi di garanzia ma la loro azione sarà sicuramente più agevole e meno irta di ostacoli come, purtroppo, oggi avviene.

Le sarei grato se per l'avvenire volesse far precedere i Suoi trancianti giudizi da un cortese preventivo colloquio informativo che certamente non mi sentirò di negarLe perché, come Lei, ho molta fiducia nella verità e nella giustizia.

Non ho bisogno di appellarmi alla legge sulla stampa, per chiedere a Ristretti Orizzonti, che legge in indirizzo, di pubblicare integralmente la presente per una corretta, doverosa ed esaustiva informazione dopo una lettura unilaterale di un episodio che mi vede, pur avendo fatto il mio dovere, destinatario di giudizi gratuiti e poco rispettosi del ruolo che svolgo, senza condizionamenti, in assoluta indipendenza ed autonomia di azione e di giudizio.

Cordialmente

*On. Dott. Salvo Fleres  
Senatore della Repubblica  
Garante dei diritti dei detenuti della Sicilia*

## **DISEGNO DI LEGGE**

**S. 343**

**d’iniziativa del Sen. Salvo Fleres**

“Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale”

Presentata il

Onorevoli Senatori,

il presente disegno di legge tiene conto delle analoghe proposte e dei lavori parlamentari della XV legislatura in materia di istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, non approdate a risultati concreti. La fine anticipata della legislatura ha interrotto in un momento quasi decisivo, un accordo volto ad istituire la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani e l’istituzione, quale organo collegiale, del Garante dei diritti delle persone detenute.

Con il presente disegno di legge si intende ripartire dal lavoro svolto, soprattutto per quanto concerne l’istituzione nel nostro Paese del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, come organo monocratico (con la sola presenza di un vice), ai fini di non dar vita a strutture costose e complesse incompatibili con le attuali condizioni della nostra finanza pubblica.

La situazione carceraria del nostro Paese necessita un’attenzione nuova ed articolata dei pubblici poteri, poiché un Paese civile non può permettersi che le sue strutture carcerarie non siano in grado, per le disfunzioni organizzative e per il sovraffollamento, di garantire l’attuazione dell’art.27 Cost. secondo cui (comma 3°): “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

In Italia occorre migliorare le condizioni di detenzione, le forme di controllo della legalità nei luoghi di prevenzione della libertà personale e i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

Pur senza negare o sottovalutare il ruolo che svolgono sia l'Amministrazione penitenziaria che i magistrati di sorveglianza, è necessario individuare nuove forme di controllo della legalità nei luoghi di detenzione attraverso l'istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, munito della necessaria autonomia ed indipendenza.

Il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale avrebbe diverse finalità: l'allentamento delle tensioni, la mediazione, la raccolta e l'organizzazione di un utile patrimonio informativo, la funzione di deterrenza rispetto a tentazioni di maltrattamenti, il diventare «specchio pubblico» delle condizioni di detenzione e «punto di partenza» per una periodica discussione parlamentare sui temi del carcere e dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il Garante dei diritti potrebbe, inoltre, funzionare da «cassa di risonanza» dell'inadeguatezza delle piante organiche, che drammaticamente si ripercuote sulla realizzazione in concreto del diritto al giusto trattamento.

Snellire le procedure, ridimensionare la litigiosità, informare correttamente l'opinione pubblica sulla situazione all'interno delle carceri in modo da superare le emergenze legislative sono alcuni dei compiti del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Altri esempi possono essere: *a)* abbreviare i tempi per un ricovero ospedaliero; *b)* fornire le informazioni per l'accesso al patrocinio gratuito per i non abbienti; *c)* sollecitare l'effettuazione dei lavori necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell'istituto; *d)* garantire, tramite visite ispettive, una continua verifica del rispetto di *standard* minimi di trattamento; *e)* verificare la congruità e la compatibilità con la legge delle circolari ministeriali; *f)* monitorare i regolamenti interni, la loro compatibilità con condizioni dignitose di detenzione e con gli *standard* europei, la loro fruibilità da parte degli extracomunitari.

Per assicurare queste, come altre funzioni di controllo della legalità nelle carceri, è assolutamente necessario dotare il Garante dei diritti di un penetrante potere.

In seguito alla Conferenza Mondiale per i diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993, e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottano, il 20 dicembre 1993, la risoluzione n. 48 del 1934, che impegna gli Stati membri ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Dal 1993 diversi Stati hanno istituito questi organismi, altri sono impegnati nel farlo. L'Italia è uno dei pochi Paesi europei a non aver dato attuazione alla risoluzione ONU.

Vale la pena, a supporto della proposta di istituire anche nel nostro Paese il Garante dei diritti, segnalare alcune esperienze di altri Paesi, dove esistono simili organismi che hanno avuto un ruolo estremamente positivo.

In Austria, la *Vollzugskommissionen* ha il compito di verificare le condizioni di trattamento dei detenuti con l'obbligo di effettuare almeno una volta l'anno una visita, senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari. Il mediatore, invece (istituito con legge del 1 luglio 1981) ha il potere di visionare i fascicoli personali dei detenuti. Tutti i responsabili di istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni richieste.

La relazione annuale del mediatore, nella parte riguardante le carceri, è stata la più utile fonte di informazioni per il CPT durante la sua visita ispettiva: è stato lo stesso mediatore a sottolineare, nella sua relazione al Parlamento, il rischio di maltrattamenti a cui i detenuti vanno incontro durante la detenzione nelle stazioni di polizia.

In Danimarca, il *Board of Visitors* (organo indipendente composto da due membri eletti per quattro anni in ciascuna regione) può effettuare ispezioni, anche non preannunciate, nelle carceri ove sono reclusi detenuti in attesa di giudizio definitivo; ogni abuso riscontrato è riferito al Ministro della giustizia, che dovrà esaminare il caso e successivamente predisporre una relazione. Il Comitato parlamentare che si occupa della riforma del codice penale nel 1994 aveva proposto di affidare all'*Ombudsman* parlamentare questo compito ispettivo.

In Finlandia, gli stabilimenti penitenziari sono regolarmente ispezionati dall'*Ombudsman* parlamentare, il quale è un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni. Il Parlamento elegge anche l'*Assistant Parliamentary Ombudsman* che ha il compito della supervisione del sistema penitenziario con poteri di visita sia delle carceri che degli altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia) ove vi sia il rischio di maltrattamenti.

Nel 1995 è stato istituito in Ungheria l'Ufficio dell'*Ombudsman* parlamentare che può ricevere reclami di detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle carceri.

Un sistema diversificato di controlli è presente in Olanda. Un *Supervisory Board* (organo indipendente composto da membri con differenti professionalità) è istituito in ogni carcere; ha compiti di supervisione del trattamento dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge. Mensilmente i membri del *Supervisory Board* incontrano il direttore del carcere riferendo sulla situazione nell'istituto; hanno libero accesso nello

stabilimento. Uno dei membri dell'Ufficio ha il dovere di sentire i detenuti almeno una volta al mese.

In Norvegia, l'*Ombudsman* può ricevere reclami da detenuti. Fra i poteri dell'*Ombudsman* vi è quello ispettivo, esercitato di propria iniziativa dall'*Ombudsman*. Nelle relazioni annuali viene segnalata l'estrema importanza di tali ispezioni, in special modo nelle carceri, dove i reclusi hanno difficoltà a tutelare i loro diritti e la loro integrità personale.

In Portogallo, dal 1996 opera l'IGAI che dispone di penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la legalità dell'operato delle Forze di polizia.

Nella Repubblica italiana – come è risaputo - non è stata ancora istituita la figura del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, benché siano stati istituiti Garanti sia a livello regionale che locale. Un “vuoto” che deve essere al più presto colmato, sia per modernizzare il sistema carcerario sia per avviare un percorso efficace di tutela ed assistenza di diritti fondamentali (pena la violazione della dignità dell'uomo) e la piena valorizzazione dell'importante art.27 della Costituzione

La presente proposta di legge, oltre a tenere conto delle esperienze e delle riflessioni di diversi soggetti che si occupano di problemi carcerari, intende proseguire il lavoro svolto nella scorsa legislatura, per dare, in tempi brevi, adeguata risposta alla domanda di tutela di diritti fondamentali, specialmente nei confronti di chi è privato della libertà personale.

# GARANTE NAZIONALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E PER IL LORO REINSERIMENTO SOCIALE

## **ART.1**

*(Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale)*

1. E' istituito, nell'ambito del territorio della Repubblica, il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, di seguito denominato "Garante".
2. L'Ufficio del Garante è composto dal Garante nazionale e da un vice Garante nazionale. Quest'ultimo assume le funzioni del Garante nazionale in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
3. Il Garante e il vice Garante sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del medesimo Consiglio.
4. Il Garante e il suo vice sono scelti tra persone residenti nel territorio della Repubblica da almeno 10 anni, che siano in possesso di adeguato curriculum professionale da dove si evinca una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti.
5. Il Garante e il suo vice restano in carica 5 anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.

## **ART.2**

*(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).*

1. Il Garante coopera con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso il Garante può delegare l'esercizio delle sue funzioni.

### **ART.3**

#### *(Funzioni e poteri del Garante).*

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente Legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;

g) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

h) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;

l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o ex detenuti;

m) il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente;

n) per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale della pubblica amministrazione statale, delle Regioni e degli enti locali da individuarsi nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'Ufficio. Se è nominato Garante un dipendente pubblico o un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

o) ai sensi della Legge 150/2000 è istituito presso il Garante l'ufficio per le relazioni con il pubblico cui destinare almeno 5 unità di personale (in servizio nella pubblica amministrazione statale, regionale e locale) esperti in materia di comunicazione pubblica istituzionale e con una anzianità di servizio di almeno 5 anni. Ai sensi della medesima Legge è istituito presso il Garante l'ufficio stampa composto da n.tre giornalisti (pubblicista o professionista con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo) di cui uno con la qualifica di redattore capo. I giornalisti, ai sensi della Legge 150/2000, sono reclutati attraverso procedura selettiva pubblica. Il Garante può nominare un Portavoce con le modalità ed i compiti di cui all'art.7 della Legge 150/2000.

p) per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa complessiva di dieci milioni di euro, di cui nove milioni seicentomila euro per il funzionamento dell'Ufficio e quattrocentomila euro quale compenso per l'attività del Garante e del suo vice.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante e il suo vice:

a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della Giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;

b) le prerogative di cui alla lettera a) sono estese con le medesime modalità e nell'ambito del territorio di competenza, ai Garanti regionali, provinciali e comunali, ai dirigenti ed ai funzionari dei loro uffici ed ai professionisti, esperti e consulenti e collaboratori nominati sia dal Garante nazionale che dai Garanti regionali e a livello locale in possesso di apposita nomina scritta notificata ai provveditorati regionali dall'Amministrazione penitenziaria. I dirigenti degli uffici dei Garanti ed i funzionari sono autorizzati ad accedere negli istituti penitenziari purchè muniti di tesserino di riconoscimento che certifichi la prestazione di servizio presso i medesimi uffici dei Garanti;

c) nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

e) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il Magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiederli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

f) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il Magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante o il suo vice, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza.

#### **ART.4**

*(Destinatari)*

1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35, numero 2), della Legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « al magistrato di sorveglianza » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, in alternativa, al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale o al suo vice ».

#### **ART. 5**

*(Procedimento)*

1. Il Garante o il suo vice, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente testo, tengono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati nel precedente articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente Legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette il reclamo al Magistrato di Sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

7. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 6, il Garante o il suo vice, a seconda dei casi, può richiedere l'intervento del questore o del Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri o del Comandante provinciale della Guardia di Finanza.

8. Il Garante o il suo vice, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi alle disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

9. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 8, il Garante o il suo vice può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

## **ART. 6**

### *(Relazione annuale del Garante)*

1. Il Garante presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, il Garante riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.
2. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza, il Garante presenta al Parlamento apposite relazioni su specifiche questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni.
3. La relazione annuale e le relazioni di cui al comma 2 sono contestualmente trasmesse al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito presso il Consiglio d'Europa ai sensi della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e agli organismi internazionali, previsti da Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà.

Sen. Salvo Fleres

**“Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti  
in espiazione di pena”.**

Onorevoli Senatori,

il comma 3 dell’articolo 27 della Costituzione dispone che: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

In funzione del contenuto, altamente morale e sociale, del predetto principio costituzionale l’attività lavorativa dei detenuti (in espiazione di pena) mira a quel recupero sociale senza il quale la pena rimane afflittiva e meramente punitiva, oscurando ogni forma di pena tesa al recupero del reo per prepararlo ad un reinserimento sociale che sia rispettoso della sua dignità e della volontà di non commettere crimini, chiudendo definitivamente con il passato e con una condizione sociale che è certamente concausa dei fenomeni delinquenziali e criminali.

Il legislatore, attraverso il presente disegno di legge, che riprende un analogo testo già da anni in vigore nella Regione siciliana (l.r. 16/99), con risultati apprezzabili, deve creare le condizioni perché il recupero del reo sia effettivo, privilegiando l’attività lavorativa (prosecuzione o avvio di attività) come nuovo modo di espiare la pena, preconstituendo le basi per un effettivo ed efficace reinserimento sociale.

Peraltro, le condizioni in cui vivono i detenuti in carcere non sempre consentono l’avvio di un’attività lavorativa che abbia come sbocco l’occupazione presso terzi, poiché, tra l’altro, questa eventualità presuppone non solo la volontà del detenuto di dedicarsi ad una occupazione, ma anche quella del datore di lavoro di avvalersene.

Infatti, a causa di una serie di pregiudizi, non sono molti, purtroppo, gli imprenditori disponibili ad utilizzare cittadini, che hanno o hanno avuto precedenti penali, con ciò vanificando le loro, sia pure poche, possibilità di reinserimento sociale.

Il presente disegno di legge punta a determinare possibilità alternative al lavoro dipendente, intervenendo in favore dell’avvio di una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria.

Il testo prevede una sovvenzione, per un importo non superiore a 30.000 euro, concedibili una sola volta, per l’acquisto di attrezzature e materie prime, nonché la semplificazione delle procedure burocratiche per l’avvio dell’attività.

Il disegno di legge, infine, consente il riconoscimento delle qualifiche professionali che sono conseguibili non solo a conclusione di un ciclo completo di formazione bensì anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità.

**Art. 1**  
(Finalità)

1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa in vigore in materia penitenziaria, lo Stato promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario, che consentano la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro della Giustizia è autorizzato a concedere, per il tramite dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti e laddove non istituiti, per il tramite delle Regioni, agevolazioni finanziarie ai detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che siano stati autorizzati, secondo le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali ed artistiche o altre attività cui sono comunque ammessi.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Ministro della Giustizia è autorizzato anche a cofinanziare programmi di iniziativa comunitaria, delle Regioni e degli Enti locali.

**Art. 2**  
(Soggetti beneficiari)

1. Annualmente, il Ministro della Giustizia, su richiesta dei Garanti regionali per i diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, su richiesta dei Presidenti delle Regioni, destina le somme previste per l'attuazione della presente Legge.
2. La ripartizione di cui al comma 1, è effettuata su base regionale, tenendo conto della popolazione detenuta nelle singole Regioni.
3. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente Legge sono rivolte ai detenuti in espiazione di pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti nel territorio nazionale.
4. Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le Camere di commercio competenti per territorio per le diverse categorie, ai soggetti di cui alla presente Legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non è richiesto il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo né del certificato di moralità.
5. Le attività lavorative autonome di cui alla presente Legge possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 4, anche solo con l'iscrizione all'Ufficio IVA competente per territorio.

**Art. 3**  
(Livello degli aiuti)

1. Le agevolazioni finanziarie consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

2. La sovvenzione è concessa una sola volta, fino all'importo massimo di 30.000 euro, per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti o di consumo per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 30 per cento del costo complessivo.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.
4. All'acquisto delle attrezzature e delle materie prime di cui alla presente legge provvedono i Garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, le regioni, che successivamente provvedono a consegnarle ai detenuti richiedenti.

#### **Art. 4**

(Apprendistato e attività formative)

1. La sovvenzione di cui all'articolo 3 è subordinata alla frequenza da parte del richiedente di un corso professionale ovvero all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere, anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legge sul collocamento.
2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, possono accedere comunque ad una prova di idoneità, da svolgere a cura dell'ufficio di collocamento competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica.

#### **Art. 5**

(Procedure)

1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge, inoltrano istanza al Garante regionale dei diritti dei detenuti o al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente, corredata del nulla osta dell'autorità carceraria o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.
2. Il Garante regionale o il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto cui viene concesso il contributo, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività.
3. L'attività di assistenza di cui al comma 2 ha durata annuale ed è rendicontata al Garante regionale o al Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.
4. Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto e non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

### **Art. 6**

(Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge)

1. Il Garante regionale per i diritti dei detenuti o il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente invia annualmente al Ministro della Giustizia una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente Legge.

### **Art. 7**

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente Legge è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Sen. Salvo Fleres

**Proposta di legge  
d’iniziativa del Sen. Salvo Fleres**

**S.264**

**Introduzione dell’art.613 bis del codice penale in materia di tortura.**

presentata il 29 aprile 2008

Relazione

Nel 1966, il divieto della pratica della tortura fu inserito nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, il quale non prevedeva alcuna deroga a tale divieto. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava, il 10/12/1984, lo specifico strumento di carattere universale in materia e cioè la Convenzione contro la tortura che è entrata in vigore il 26/6/1987. A tal proposito, per verificare l’effettiva adozione delle misure preventive predisposte dalla Convenzione, è stato istituito il CAT (Comitato contro la tortura). La suddetta Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la legge 3/11/1988, n.498. Malgrado ciò il legislatore italiano non ritenne, in quel momento, di introdurre nel nostro ordinamento il reato di tortura determinando, pertanto, una grave lacuna che si auspica possa essere al più presto colmata attraverso l’aggiunta, nel vigente codice penale, di apposito articolo che riguardi specificamente il delitto di tortura.

Prima di formulare l’articolato è necessario, ai fini di consentire al Parlamento di disporre di utili elementi di valutazione, procedere ad una disamina, corretta ed imparziale, di un deprecabile fenomeno, quale è la tortura, tanto antico quanto odioso e riprovevole. Universalmente c’è sempre stata una condanna netta del ricorso a questa pratica che, tuttavia, non è servita a sradicarla. Anzi, anche in tempi più recenti, coloro che praticano la tortura sembrano essersi moltiplicati anche all’interno di Paesi di antica tradizione democratica. Fatto che ha suscitato non solo sdegno ma anche viva preoccupazione in quanti credono e si battono per la intangibilità della dignità e integrità umana, in ogni circostanza ed in ogni parte del mondo.

Come definire la Tortura? L’art.1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (1984) la definisce mirabilmente nel seguente modo:

“Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da essa provocate.”

Nella storia del diritto la tortura è definita come un complesso dei mezzi di coercizione personale, tanto fisica che morale, impiegati nel processo (e, al di fuori di esso, nell'attività di polizia che lo precede e accompagna) per accertare la responsabilità degli imputati, al fine di provocarne la confessione o di convalidare la attendibilità delle deposizioni dei testimoni. In senso diverso, ma non meno rilevante nella storia del diritto criminale, si connette alla nozione di tortura anche il complesso delle sevizie esercitate sui condannati durante la espiazione della pena, come mezzo continuativo di aggravamento del trattamento detentivo (ceppi, catene, custodia in ambienti insalubri tali da pregiudicare la sopravvivenza a qualsiasi essere umano) e come modalità di applicazione della pena capitale, nei casi più gravi eseguita con complicati e crudelissimi tormenti.

Più recentemente l'ex Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, Antonio Cassese, così si è espresso: "I trattamenti disumani e degradanti, vietati dalla Convenzione europea, sono quelli che causano sofferenze fisiche o mentali ingiustificate e umiliano ed abbrutiscono una persona... Quando si ha invece tortura? Quando i maltrattamenti o le umiliazioni causano gravi sofferenze fisiche o mentali, ed inoltre la violenza è intenzionale: si compiono volontariamente contro una persona atti diretti non solo a ferirla nel corpo o nell'anima, ma anche ad offenderne gravemente la dignità umana; e ciò allo scopo di estorcere informazioni o confessioni, o anche di intimidire, discriminare o umiliare... E' tortura l'uso di elettrodi su parti delicate del corpo, il fatto di provocare un quasi soffocamento (infilando un sacchetto di plastica sul capo), o quasi annegamento (si tiene una persona a testa in giù, inondandole di acqua la bocca e il naso, così da darle la sensazione di annegamento), o picchiare con forza e a lungo sul capo di una persona con un elenco telefonico, fino a provocare capogiri o svenimenti. Queste tante altre forme di violenza sono state concordemente considerate tortura da autorevoli giudici internazionali...".

Ed inoltre non bisogna dimenticare ciò che ogni giorno i mass media veicolano su ciò che avviene dentro e fuori le carceri di tutti gli Stati: pestaggi sistematici e non, molestie sessuali, shock elettrici, torture con gettiti d'acqua, mutilazioni, ingiurie verbali, minacce di morte, costrizioni alla nudità integrale, minacce trasversali, ispezioni improvvise e senza mandato, sorveglianza continua e pressante durante l'espletamento di attività lavorativa, perdita di lavoro al termine del periodo di detenzione. Se si riflette un poco emerge un quadro nel quale la tortura non è solo inflizione di sofferenza fisica, ma anche di sofferenza psicologica. I soggetti più a rischio sono prioritariamente i detenuti, ossia le persone in stato di detenzione legale, ma anche coloro che si trovano in uno stato di detenzione illegale o di fatto (ad esempio ricovero forzato in una struttura psichiatrica). In tal senso si è espresso pure il Comitato sui diritti umani che ha interpretato la proibizione della tortura prevista dall'art.7 del citato Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici quale strumento di protezione non solo delle persone condannate o arrestate ma anche degli allievi nelle scuole o dei malati negli ospedali. Ogni definizione di tortura non può e non deve essere circoscritta alle sole ipotesi di violenze nei luoghi di detenzione, ma andare oltre per quanto riguarda l'ambito applicativo che non può non ricomprendere

episodi gravi ed abominevoli di violenza sessuale esercitata da pubblici ufficiali o di lavoro forzato a danno di minori. E' giunto il momento, se si vuole e date le nuove circostanze storico-politiche, di andare anche oltre i contenuti della stessa Convenzione della Nazioni Unite del 1984, recependo la più recente giurisprudenza internazionale e tenendo nella dovuta considerazione le proposte e le indicazioni che provengono dalle organizzazioni umanitarie, dai garanti dei diritti fondamentali dei detenuti, dalla Conferenza nazionale dei garanti regionali dei diritti dei detenuti (la Conferenza recentemente oltre a sollevare il delicato tema della condizione delle carceri italiane, ha evidenziato l'intollerabile situazione in cui vivono i reclusi delle carceri brasiliane oggetti di vera e propria tortura fisica e psicologica) e da eminenti personalità che si battono per la tutela e la dignità della persona.

La proibizione dalla tortura è anche esplicitamente prevista all'art.3 della Convenzione europea della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4/11/1950, ratificata ai sensi della legge 4/8/1955 n.848. In sede europea, inoltre, agisce il Comitato contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le cui visite periodiche negli istituti di pena e negli uffici di polizia dei Paesi firmatari la Convenzione costituiscono, pur con tutte le cautele, il più efficace deterrente contro ogni tentazione di violazione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale. Si segnala anche, per completezza, che altre Convenzioni a carattere regionale proibiscono espressamente la tortura (la Convenzione interamericana e la Carta africana contro la tortura).

Ciò premesso la presente proposta di legge mira a colmare una lacuna del nostro ordinamento che si traduce in una violazione della già ratificata Convenzione ONU del 1984. In Italia il codice penale non prevede il reato di tortura e ciò impedisce una efficace azione per contrastarla. Dopo tanti dibattiti e proposte, e' giunto il momento di passare ai fatti inserendo nel nostro codice penale delle norme specifiche per la prevenzione e la repressione dell'intollerabile reato di tortura, praticata soprattutto da chi opera per conto dello Stato. L'ordinamento statale deve essere messo nelle condizioni di punire ed infliggere la pena adeguata per questi atti disumani, non degni di un Paese civile e democratico, della nostra millenaria cultura e della nostra civiltà giuridica. Il Parlamento è chiamato, dunque, ad allineare le garanzie giuridiche del nostro Paese a quelle internazionali prevedendo esplicitamente il reato di tortura che oltre a costituire un forte messaggio simbolico in funzione preventiva, chiarisca in maniera inequivocabile quali sono i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio dei pubblici poteri rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Per dirla con Leonardo Sciascia lo Stato non può mai usare gli stessi metodi degli aguzzini e, per quanto riguarda la lotta alla mafia, non si può fare antimafia con i metodi della mafia.

L'introduzione del reato di tortura costituisce, quindi, il necessario adeguamento della normativa interna a quella di carattere sopranazionale, colmando insufficienze del diritto interno a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini.

Come ha giustamente sottolineato un operatore del diritto come l'Avv. Pecorella, nella relazione parlamentare alla sua proposta di legge nella passata legislatura di uguale oggetto della presente, "la nozione di tortura è comunemente

condivisa, proprio per evitare il rischio di lasciare altre zone grigie, si è ritenuto opportuno costruire la nuova fattispecie utilizzando sia i cosiddetti elementi descrittivi della fattispecie, cioè quegli elementi che traggono il loro significato direttamente dalla realtà dell'esperienza sensibile, sia i cosiddetti elementi normativi, il cui significato, invece, è desumibile da una norma alla quale si rinvia implicitamente (art.1 della Convenzione ONU del 1984)".

La presente proposta di legge, che riprende il testo unificato (approvato dalle competenti Commissioni legislative) delle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati nella XV legislatura, introduce il reato di tortura collocando la fattispecie del delitto nella sezione III del capo III del titolo XII del libro II del codice penale. Proprio nella sezione che tratta "dei delitti contro la libertà morale" (art. 610, violenza privata; art. 611, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato; art. 612, minaccia; art. 613, stato di incapacità procurato mediante violenza), ossia i delitti contro la libertà individuale.

Il delitto di tortura, nella presente proposta, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si prevede, inoltre, il raddoppio della pena se dalle violenze perpetrate consegue la morte. La pena è aumentata se le condotte delittuose sono poste in essere da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Diversamente da quanto non previsto dal citato testo unificato, si è ritenuto di introdurre una disposizione di rilevanza internazionale secondo la quale non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia. Si prevede, altresì la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare, alle stesse, il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica.

## PROPOSTA

### Art. 1

- 1) Nel libro II, titolo XII, Capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:

“art. 613 bis. – (Tortura) – E' punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto

o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata di un terzo (sia nel minimo che nel massimo) se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata del cinquanta per cento (sia nel minimo che nel massimo) se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte della persona torturata.

- 2) Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato, ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

## Art. 2

- 1) E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in cinque milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 – 2009 – 2010. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.
- 2) È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la riabilitazione della vittime della tortura, che ha il compito di gestire il Fondo di cui al presente articolo. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, sono disciplinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In ogni caso la Commissione non può essere formata da più di cinque membri e devono essere scelti esclusivamente fra i Dirigenti della Pubblica Amministrazione (Statale, Regionale e Locale) che abbiano competenza in materia di diritti umani e diritti di cittadinanza.
- 3) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.